



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO

per i criteri di utilizzazione delle somme relative a oneri di urbanizzazione secondaria da destinare a:

- «Chiese ed altri edifici per servizi religiosi»;**
- «Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie».**

□ approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 03.05.2007

□ entrato in vigore il 25.05.2007



COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO
(Provincia di Firenze)

I N D I C E

- Articolo 1 - **Oggetto del Regolamento**
- Articolo 2 - **Determinazione degli importi**
- Articolo 3 - **Utilizzazione degli importi**
- Articolo 4 - **Definizione dei soggetti beneficiari**
- Articolo 5 - **Realizzazione delle opere**
- Articolo 6 - **Presentazione delle domande**
- Articolo 7 - **Attribuzione dei fondi**
- Articolo 8 - **Presentazione dei progetti**
- Articolo 9 - **Mancata presentazione di progetti o di domande**
- Articolo 10 - **Norme transitorie**
- Articolo 11- **Entrata in vigore**



ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha come oggetto la definizione delle modalità per l'utilizzazione delle somme relative ad **OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA** da destinare a «**Chiese ed altri edifici religiosi**» nonché a «**Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie**» ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 («Norme per il governo del territorio»). Più puntualmente il regolamento intende disciplinare la misura e le condizioni per l'attribuzione di dette somme a soggetti direttamente realizzatori.

2. Esso esplica i suoi effetti nelle more della emanazione dell'apposito atto di individuazione delle opere in discorso, da parte del Consiglio regionale, «per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori», giusta la previsione dell'articolo 120, comma 4, della rimarcata fonte normativa regionale e successivamente alla emanazione di tale atto regionale, per quanto non appaia incompatibile con i contenuti dello stesso.

ART. 2 DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, con determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico, si quantificano le somme introitate nell'esercizio dell'anno precedente a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria (derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni in materia urbanistico-edilizia), da destinare alle «Chiese ed altri edifici religiosi» e ai «Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie», secondo i parametri riportati per le diverse tipologie di opere nelle apposite tabelle regionali di riferimento vigenti (**TABELLA A/5**, unita alla precitata legge regionale n. 1/2005), con riguardo al periodo preso in considerazione.

2. Entro il successivo mese di agosto, la Giunta comunale, anche sulla base delle domande presentate dai soggetti interessati ai sensi del successivo articolo 6, provvede con apposito provvedimento a stabilire, nei limiti di legge, la misura effettiva della quota di tali somme da destinarsi a contributo dei soggetti che si siano proposti come realizzatori diretti di tali opere di urbanizzazione secondaria.

3. Una volta ricevuta la proposta del dirigente del Servizio Tecnico, la Giunta Comunale, entro la stessa scadenza di agosto, definisce inoltre una graduatoria dei progetti ed indica allo stesso dirigente i criteri di attribuzione dei fondi ai beneficiari del contributo, tenendo conto delle proposte di priorità avanzate da parte dei soggetti interessati e considerando il valore sociale e culturale connesso alla realizzazione delle opere.

Su indicazione del dirigente la Giunta terrà inoltre conto della possibile non attribuzione dei fondi, prevista al 2° comma del successivo art. 9, così come della decadenza delle assegnazioni, prevista dal 1° comma dello stesso art. 9, da dichiarare l'anno successivo a quello di attribuzione.

ART. 3 UTILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI



1. Le entrate di cui al precedente articolo 2, comma 2, potranno essere utilizzate per nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria, nonché per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti.

ART. 4

DEFINIZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Per «Chiese ed altri edifici per servizi religiosi» sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi. Possono essere erogati contributi anche per edifici, attrezzature ed impianti di detta natura ancora da realizzare, purché previsti negli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per «Centri civici e sociali, attrezzature culturali, sanitarie» si intendono, oltre gli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare.

ART. 5

REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. Le opere per le quali viene concesso il contributo sono realizzate direttamente dai soggetti beneficiari, nel rispetto pieno di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e di esecuzione di opere realizzate con attribuzioni finanziarie pubbliche.

ART. 6

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti interessati all'attribuzione dei fondi dovranno presentare al Servizio Tecnico, **entro il 30 giugno di ogni anno**, apposita istanza con indicazione degli interventi da sostenere, connessi alle finalità di cui all'articolo 4, che precede.

2. La domanda dovrà essere corredata da un progetto di massima delle singole opere, redatto da un tecnico abilitato ai sensi di legge e dovrà contenere la proposta delle priorità degli interventi da realizzare, un preventivo sommario delle spese da sostenere, i termini di inizio e fine dei relativi lavori, nonché il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità a cui far carico per l'erogazione dei contributi.

3. Le domande inoltrate dopo la data del 30 giugno non sono considerate valide, talché dovranno essere ripetute, se ritenuto necessario da parte dei soggetti interessati, l'anno successivo, sempre entro la scadenza del 30 giugno.

4. Con riguardo esclusivo alla Chiesa cattolica, le relative richieste sono presentate dalle competenti autorità ecclesiastiche diocesane.



ART. 7 ATTRIBUZIONE DEI FONDI

1. Il Dirigente del Servizio Tecnico, esaminate le proposte pervenute entro il 30 giugno di ogni anno e sulla base delle indicazioni contenute nell'apposita delibera della Giunta comunale di cui all'articolo 2, comma 2 e 3, che precede, determina con proprio atto, **entro il mese di settembre successivo**, l'attribuzione dei fondi.
2. Di norma non concorrono all'attribuzione dei fondi i soggetti che hanno già usufruito del contributo nel biennio precedente, ad eccezione delle attribuzioni pluriennali che per la loro entità risultano suddivise su più esercizi finanziari.
3. Allo scopo di impedire la polverizzazione degli interventi, viene stabilita, una soglia minima di contributo, al disotto della quale si escludono le attribuzioni. La soglia è determinata dal Dirigente del Servizio Tecnico in relazione alle somme disponibili.
4. Dell'attribuzione dei fondi viene data comunicazione ai soggetti interessati, comunque **non oltre il mese di ottobre**.

ART. 8 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Per la realizzazione degli interventi connessi alle finalità di cui al precedente articolo 4, i soggetti interessati dovranno presentare al Servizio Tecnico apposita istanza di carattere urbanistico-edilizio, a seconda della tipologia d'intervento (istanza di Permesso di costruire, D.I.A., Comunicazione attività edilizia libera).
2. I progetti esecutivi devono essere presentati **non oltre il termine di sei mesi** dalla data della determina di attribuzione delle somme a favore dei soggetti interessati.
3. Ad ultimazione dei lavori, nel rispetto dei termini di validità del titolo autorizzativo, i soggetti interessati dovranno dare comunicazione al Servizio Tecnico del completamento e collaudo delle opere, e inviare copia delle fatture attestanti l'avvenuto pagamento per un importo non inferiore al contributo assegnato.
4. Il Servizio Tecnico provvederà ad effettuare un sopralluogo di verifica dei lavori eseguiti e successivamente procederà alla liquidazione delle somme assegnate. L'erogazione materiale ovvero gli atti necessari per l'effettivo pagamento saranno predisposti ed emanati a cura dell'apposito Servizio Finanziario.

ART. 9 MANCATA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O DI DOMANDE

1. Nel caso di mancata presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati entro i termini stabiliti all'articolo 8, ovvero nel caso in cui la realizzazione delle opere non rispetti i termini fissati, il Dirigente del Servizio Tecnico con propria determinazione, prende atto di quanto sopra indicato e dichiara la decadenza dell'attribuzione del contributo a favore dell'assegnatario. Conseguentemente, le quote di finanziamento attribuite potranno essere destinate ad altra opera che segua nell'ordine di priorità quella non realizzata, o ad altre opere di urbanizzazione secondaria anche diverse da quelle di cui al precedente articolo 4.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
(Provincia di Firenze)

2. Nella ipotesi di mancata presentazione di domande da parte dei soggetti interessati, entro i termini stabiliti all'articolo 6, le quote di finanziamento non attribuite nell'anno di riferimento saranno destinate ad altre opere di urbanizzazione secondaria secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 10

NORMA TRANSITORIA

1. Per l'anno 2005, essendo già stabilita la data del 14 maggio 2007, entro la quale i soggetti interessati possono presentare l'istanza di attribuzione dei fondi, l'assegnazione dei contributi avverrà con determinazione dirigenziale entro il 31 maggio 2007, previo atto deliberativo della Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 2.

2. Per l'anno 2006, l'erogazione dei contributi è sottoposta alle stesse regole procedurali riportate nel presente Regolamento, ma vista la vicinanza delle date riferite ai fondi 2005, le scadenze di cui agli art. 2, comma 2, art. 6, comma 1, art. 7, sono prorogate di tre mesi.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'intervenuta esecutività del relativo provvedimento di approvazione adottato dal Consiglio Comunale.